REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Atto del Consiglio dell'Unione n.	del)
-----------------------------------	------

Art. 1 FINALITÀ E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1.1 Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico dedicato (di seguito, anche "servizio") nell'ambito del territorio dell'Unione della Romagna Faentina. Per servizio di trasporto scolastico dedicato si intende il servizio che può essere erogato sia con l'utilizzo di mezzi di proprietà comunale e personale comunale, sia mediante affidamento del servizio in appalto ad operatori economici qualificati, sia con servizi integrati anche nell'ambito del trasporto pubblico locale.
- 1.2 Il servizio è svolto dall'Unione della Romagna Faentina, nell'ambito delle proprie competenze e per conto dei Comuni dell'Unione compatibilmente con le disposizioni previste dalla Legge e con le risorse organizzative ed economiche rese disponibili da ciascun Comune.
- 1.3 Il servizio di trasporto scolastico dedicato risponde all'esigenza di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e l'accesso alla scuola di competenza e concorre prioritariamente a rendere effettivo il diritto allo studio agli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado residenti nelle aree del forese che frequentano la scuola di stradario (laddove prevista) o la scuola di competenza territoriale così come definita dal Comune (laddove non è prevista la scuola di stradario).
- 1.4 L'Unione della Romagna Faentina, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e le famiglie, promuove progetti mirati a favorire lo sviluppo dell'autonomia, della sicurezza, del senso civico e di responsabilità dei ragazzi e delle ragazze e a sensibilizzare alla mobilità sostenibile.

Art. 2 UTENTI DESTINATARI DEL SERVIZIO

- 2.1 Nell'ambito del diritto allo studio e delle proprie competenze, l'Unione della Romagna Faentina, per conto dei Comuni dell'Unione, assicura il trasporto scolastico dedicato, laddove istituito, per i seguenti soggetti:
 - A. alunni residenti nel Comune, iscritti alla scuola statale primaria di stradario che abitano nel forese del territorio comunale, come definito ai sensi del seguente comma 2.6, e che frequentano la scuola di stradario (laddove prevista) o la scuola di competenza territoriale così come definita dal Comune di residenza (laddove non è prevista la scuola di stradario);
 - B. qualora la zona di residenza non sia servita da linee di trasporto pubblico, alunni residenti nel Comune iscritti alla scuola statale secondaria di primo grado che abitano nel forese del territorio comunale, come definito ai sensi del seguente comma 2.6, e che frequentano la scuola di stradario (laddove prevista) o la scuola di

competenza territoriale così come definita dal Comune di residenza (laddove non è prevista la scuola di stradario);

- C. compatibilmente con le risorse organizzative ed economiche messe a disposizione dai singoli Comuni, possono essere attivate linee di trasporto scolastico dedicato specializzato per alunni disabili certificati sulla base della Legge 104/1992, iscritti alla scuola statale primaria e secondaria di primo grado di stradario (laddove prevista) o alla scuola di competenza territoriale così come definita dal Comune di residenza (laddove non è prevista la scuola di stradario), residenti nel Comune, qualora, per motivi socio-sanitari, necessitino dell'utilizzo di trasporto speciale. Le Giunte Comunali, tenuto conto delle risorse disponibili e del livello di domanda di servizio rilevata su territorio, possono istituire forme di sostegno economico per gli oneri economici ed organizzativi per la mobilità casa scuola a favore delle famiglie di alunni con disabilità;
- D. compatibilmente con le risorse organizzative ed economiche messe a disposizione dai singoli Comuni, possono essere ammessi al servizio alunni segnalati con relazione scritta dai Servizi Sociali dell'URF, domiciliati nel Comune e iscritti alla scuola statale primaria e secondaria di primo grado di stradario o alla scuola di competenza territoriale così come definita dal Comune di residenza (laddove non è prevista la scuola di stradario), qualora per motivi sociali necessitino dell'utilizzo del trasporto scolastico.

Nell'ambito delle casistiche indicate dal presente articolo, l'ammissione al servizio di trasporto scolastico dedicato e le conseguenti caratteristiche del servizio sono subordinate alle valutazioni di compatibilità con le risorse economiche ed organizzative disponibili, oltre che alle limitazioni che le caratteristiche dei mezzi, della viabilità e degli orari scolastici impongono nella definizione dei percorsi e delle fermate o punti di raccolta, secondo le valutazioni tecniche effettuate dagli uffici comunali competenti, anche in ordine alla sicurezza.

Nel caso in cui le domande di ammissione al trasporto scolastico dedicato superassero la capienza dei mezzi disponibili e la capacità organizzativa del servizio, gli uffici competenti opereranno una apposita selezione per lo specifico anno scolastico e per la linea interessata da tale criticità, adottando criteri che tengono conto dei fattori specificati al successivo art. 3.5, fatta salva la sussistenza dei requisiti di ammissioni previsti dal presente Regolamento.

- 2.2 In presenza di posti disponibili sui mezzi del trasporto scolastico dedicato, il servizio può essere esteso anche a studenti residenti nel forese in zone non servite da linee di trasporto pubblico, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali ubicate nel medesimo territorio comunale di residenza dello studente. In tal caso le domande potranno essere accolte solo qualora non comportino alcuna modifica organizzativa al servizio. Tale possibilità di ampliamento dell'ammissibilità al servizio si deve intendere anche per alunni con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado, solo se residenti nei Comuni in cui sono presenti Istituti scolastici di tale ordine e grado, purché tali studenti frequentino uno di essi.
- 2.3 compatibilmente con le risorse organizzative ed economiche messe a disposizione dai singoli Comuni, possono essere attivate linee di trasporto scolastico dedicato anche per gli alunni delle scuole materne statali residenti nelle aree del forese ed iscritti alle scuole dell'infanzia di stradario laddove previsto o a scuole di competenza territoriale così come

definite dal Comune di residenza, laddove non è prevista la scuola di stradario, secondo modalità e criteri che verranno definiti dai singoli Comuni con apposito atto di Giunta comunale.

- 2.4 Di norma, non sono istituite linee di trasporto scolastico dedicato all'interno delle aree urbane ad eccezione di servizi speciali dedicati ad utenti con disabilità certificata di cui all'art. 2.1 punto C.
- 2.5 Nel caso sia a rischio la formazione delle classi in una o più scuole del forese, ogni Comune, in accordo con gli Istituti comprensivi competenti dei suddetti plessi che presentano carenza di iscritti, al fine di garantire la continuità didattica di tali plessi, si riserva di attivare corse temporanee aggiuntive di trasporto scolastico, sia istituendo nuove linee, sia avvalendosi di linee già esistenti, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili. A tale riguardo, l'atto deliberativo di istituzione di tali corse aggiuntive o variazioni di linee, dovrà prevedere tempi, modalità e i criteri di accesso a tale servizio che assume, comunque, il carattere di servizio straordinario e temporaneo.
- 2.6 Ai fini del presente Regolamento, si intendono aree del forese quelle al di fuori dei centri abitati, come definiti nelle mappe allegate e parti integranti del presente atto, in considerazione delle differenti caratteristiche orografiche e di viabilità dello specifico territorio di competenza. Le modifiche e variazioni alle mappe che delimitano le zone del forese per le quali è erogabile il servizio di trasporto scolastico dedicato sono proposte dalle rispettive Giunte Comunali e approvate dalla Giunta dell'Unione della Romagna Faentina.

Art. 3 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO

- 3.1 Il servizio viene effettuato nei giorni di calendario scolastico, come indicati dalle autorità scolastiche. Nel caso in cui le Istituzioni scolastiche svolgano orario differenziato e/o ridotto, il servizio viene svolto solo se tecnicamente ed organizzativamente fattibile e nei limiti delle risorse disponibili.
- 3.2 L'Unione della Romagna Faentina organizza il servizio di trasporto scolastico dedicato, che può essere erogato sia con l'utilizzo di mezzi di proprietà comunale e personale comunale, sia mediante affidamento del servizio in appalto ad operatori economici qualificati, sia con servizi integrati anche nell'ambito del trasporto pubblico locale.
- 3.3 L'Unione della Romagna Faentina si riserva di non effettuare il servizio di trasporto scolastico qualora non venga raggiunto un congruo numero di iscritti, oppure le strade da percorrere non garantiscano condizioni di sicurezza.
- 3.4 Il servizio viene organizzato in forme differenziate per le categorie di utenti indicate al precedente art. 2:
- 3.4a) Scuola statale primaria e secondaria di primo grado
 - i. Il servizio si effettua dal punto di raccolta/riconsegna o dall'abitazione dell'alunno alla sede scolastica (e ritorno).
 - ii. Gli orari del servizio sono predisposti in coerenza con quelli di ingresso e uscita da scuola (per gli alunni frequentanti moduli, tempo pieno e tempo prolungato). Al

momento del ritiro per l'andata e a quello della riconsegna del ritorno, presso il punto di raccolta/riconsegna deve essere presente un genitore o un delegato.

Come specificato al successivo art. 9.6 e 9.7, in base alle caratteristiche organizzative dei percorsi e degli orari delle singole linee di trasporto scolastico dedicato, limitatamente agli alunni di scuola secondaria, possono essere previste forme di utilizzo in autonomia del servizio, previa acquisizione di apposite dichiarazioni di assunzione delle relative responsabilità da parte dei genitori o dei tutori.

3.4b) Alunni con disabilità certificata

- i. Il servizio si effettua dalla residenza dello studente alla sede scolastica statale (e ritorno) ed è provvisto di un assistente accompagnatore. In casi particolari, l'amministrazione comunale potrà richiedere l'organizzazione dell'accompagnamento scolastico alla famiglia stessa, erogando un contributo economico a concorso della spesa sostenuta. Al momento del ritiro per l'andata e a quello della riconsegna del ritorno, presso il punto di raccolta/riconsegna deve essere presente un genitore o un delegato.
- ii. Compatibilmente con gli orari degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo può essere effettuato anche il trasporto di studenti frequentanti scuole secondarie di secondo grado, se residenti nel territorio in cui ha sede l'Istituto scolastico frequentato, qualora i genitori per motivi di lavoro o socio-sanitari siano impossibilitati all'accompagnamento.
- iii. Gli orari del servizio saranno rapportati alle necessità scolastiche previo accordo gli Istituti scolastici e le rispettive famiglie.
- iv. Su richiesta della famiglia, gli alunni di cui al presente paragrafo usufruiscono gratuitamente del servizio.

3.4c) Scuola statale secondaria di secondo grado

- i. Il servizio, laddove istituito, si effettua dal punto di raccolta/riconsegna o dall'abitazione dell'alunno ad un punto di consegna/raccolta idoneo in zona limitrofa alla sede scolastica (e ritorno, se compatibile con l'organizzazione del servizio prioritariamente dedicato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado). Gli utenti usufruiscono in autonomia del servizio di trasporto scolastico dedicato.
- ii. Gli orari del servizio sono prioritariamente organizzati sulla base degli ingressi e delle uscite degli alunni del primo ciclo scolastico.

3.4d) Scuola statale dell'infanzia

i. Il trasporto, laddove istituito, si effettua di norma dall'abitazione del bambino alla sede scolastica (e ritorno) ed è supportato da personale adibito ad attività di assistenza e vigilanza degli utenti all'interno del mezzo e nelle fasi di salita e discesa. Al momento del ritiro per l'andata e a quello della riconsegna del ritorno, presso il punto di raccolta/riconsegna deve essere presente un genitore o un delegato.

- ii. Di norma gli orari del servizio sono predisposti in coerenza con gli ingressi e le uscite da scuola, tenuto conto delle fasce di flessibilità previste dalle scuole dell'infanzia nei singoli plessi e dei limiti delle disponibilità di risorse economiche e organizzative complessive del servizio.
- 3.5 Nell'eventualità che le domande siano superiori alla capienza dei mezzi disponibili e si renda opportuno definire una graduatoria per l'ammissione al servizio, si terrà conto prioritariamente dei fattori, indicati di seguito con il criterio di priorità decrescente:
 - a) gli alunni di scuola primaria hanno la precedenza sugli alunni di scuola secondaria e dell'infanzia:
 - b) gli alunni di scuola secondaria di primo grado hanno la precedenza sugli alunni di scuola secondaria di secondo grado e dell'infanzia;
 - c) gli alunni di scuola secondaria di secondo grado, laddove il servizio sia istituito, hanno la precedenza sugli alunni di scuola dell'infanzia;
 - d) la distanza della residenza degli utenti dalla sede scolastica frequentata;
 - e) l'effettiva impossibilità ad accompagnare gli alunni alla sede scolastica, per ragioni di lavoro di studio o sanitarie, da parte dei componenti il nucleo familiare che deve essere dimostrata con apposita certificazione.

Art. 4 DEFINIZIONE DELLE LINEE E DELLE PERCORRENZE ANNUALI

- 4.1 Le linee di trasporto scolastico dedicato vengono definite annualmente in rapporto alle domande pervenute e tenuto conto delle risorse economiche ed organizzative disponibili con percorrenze su strade di pubblica viabilità (statali, provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico).
- 4.2 L'organizzazione delle fermate risponde ad esigenze di sicurezza e di razionalizzazione del servizio. Le fermate sono ubicate in prossimità delle abitazioni degli utenti o in punti di raccolta.
- 4.3 Il servizio si interrompe qualora le condizioni di sicurezza della viabilità pubblica vengano meno, tenuto conto delle valutazioni tecniche degli uffici comunali competenti e di eventuali comunicazioni delle autorità preposte.
- 4.4 L'autista del mezzo di trasporto può adottare provvedimenti di interruzione del servizio per comprovate cause di inagibilità della sede stradale o condizioni climatiche che determinino pericolo per la sicurezza delle persone trasportate.

Art. 5 EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

5.1 L'Unione della Romagna Faentina può effettuare il servizio sia con mezzi e autisti propri o messi a disposizione dai Comuni, sia in affidamento ad aziende di autotrasporto pubbliche o private.

- 5.2 Il servizio può anche essere organizzato in forma integrata tra linee del servizio pubblico e quelle di trasporto scolastico dedicato.
- 5.3 Fatto salvo quanto già indicato all'art. 2.1.C, in base ad appositi indirizzi formulati dalle Giunte dei singoli Comuni interessati, con riferimento ad alunni disabili, in casi particolari, e per alunni delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado residenti in determinati ambiti territoriali del forese per i quali non sia possibile organizzare il trasporto scolastico dedicato, tenuto conto delle risorse organizzative ed economiche disponibili, laddove tali territori siano sprovvisti di altre forme di trasporto pubblico utilizzabili da tale utenza, potrà prevista una eventuale forma di contribuzione economica a supporto dell'autogestione del trasporto da parte delle famiglie interessate, solo nel caso in cui l'alunno frequenti la scuola di stradario o di competenza territoriale oppure un plesso scolastico meno distante dalla propria residenza, previa verifica e valutazione da parte degli uffici competenti dell'Unione della Romagna Faentina. In tal caso, il contributo è definito secondo criteri che tengono conto della distanza del plesso scolastico dalla propria abitazione di residenza. Inoltre, per la definizione di tali eventuali contributi economici si tiene conto anche delle effettive presenze scolastiche degli alunni interessati e, pertanto, sono opportunamente modulati sulla base della frequenza scolastica, nonché sull'effettivo e razionale impegno di trasporto a carico delle famiglie nel caso di fratelli o componenti del nucleo familiare frequentanti il medesimo plesso scolastico e nei medesimi orari.

Art. 6 ISCRIZIONE

- 6.1 L'iscrizione al servizio di trasporto scolastico dedicato deve essere presentata dai genitori o dal soggetto che esercita la potestà genitoriale dell'alunno interessato, secondo le modalità indicate dal Servizio Istruzione dell'Unione della Romagna Faentina.
- 6.2 La domanda di iscrizione deve essere presentata nel periodo compreso tra gennaio e giugno di ogni anno secondo le disposizioni definite annualmente dagli uffici competenti.
- 6.3 Le domande pervenute oltre i termini sopra indicati potranno essere accolte a fronte di idonee motivazioni e nei limiti dei vincoli economici ed organizzativi delle linee di trasporto scolastico dedicato, già delineate.
- 6.4 I requisiti necessari per l'accesso al servizio di trasporto scolastico dedicato sono i seguenti:
 - a) l'alunno di scuola statale primaria e secondaria di primo grado deve frequentare la scuola di stradario comunale (laddove prevista) o la scuola di competenza territoriale così come definita dal Comune (laddove non è prevista la scuola di stradario);
 - b) la residenza nel Comune dell'alunno di scuola primaria deve risultare all'interno delle zone, come definite ai sensi dell'art. 2.6 del presente Regolamento, ad eccezione delle fattispecie indicate all'art. 2.1, punto C;
 - c) la residenza nel Comune dell'alunno di scuola secondaria deve risultare all'interno delle zone, come definite ai sensi dell'art. 2.6 del presente Regolamento, ad eccezione delle fattispecie indicate all'art. 2.1, punto C, e non deve essere servita adeguatamente da mezzi di trasporto pubblico. A tale riguardo, per inadeguatezza del trasporto pubblico di linea, si intende una distanza superiore a 500 mt tra

- l'abitazione e la fermata ovvero l'assenza di corse idonee a raggiungere la scuola in orari compatibili con quelli delle lezioni;
- d) la famiglia dell'alunno per il quale si richiede il servizio deve essere in regola con i pagamenti della retta del servizio per gli anni scolastici precedenti;
- e) le iscrizioni in corso d'anno scolastico sono accettate solo a condizione che siano compatibili con l'organizzazione delle linee già definite e con la capienza dei mezzi ad esse dedicati.

Art. 7 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

- 7.1 L'accesso al servizio di trasporto scolastico dedicato comporta la corresponsione di una quota di partecipazione al costo dello stesso, anche definita "retta", che viene stabilita dalla Giunta Comunale del singolo Comune. Gli importi saranno comunicati alle famiglie contestualmente alla divulgazione delle informazioni per le modalità di iscrizione. Di norma, la retta è relativa all'anno scolastico di iscrizione, fatta salva la facoltà della singola Giunta comunale di istituire rette su base mensile.
- 7.2 Le modalità di esenzione e di riduzione di pagamento sono definite da appositi atti delle Giunte comunali.
- 7.3 Gli atti di cui al precedente paragrafo definiscono le rette, le modalità di pagamento e le agevolazioni tariffarie, se istituite dalle Giunte comunali, che dovranno essere calibrate sulla base dell'attestazione ISEE valida per le prestazioni riferite al minore per il quale si richiede il servizio e che andrà presentata nei tempi e nei modi previsti dal suddetto disciplinare.
- 7.4 Con la sottoscrizione della domanda di fruizione del servizio, il genitore o l'esercente la potestà genitoriale dichiara di aver preso visione delle tariffe applicate per il servizio medesimo e ne accetta la retta conseguente.
- 7.5 All'atto della presentazione della domanda di trasporto scolastico dedicato il genitore (o altra persona esercente la potestà genitoriale) deve sottoscrivere la presa visione del presente Regolamento e accettarne tutte le condizioni, senza riserva alcuna.
- 7.6 Potranno essere accolte le domande di sola andata o ritorno, a condizione che il percorso sia fruito da almeno tre utenti che effettuano sia l'andata che il ritorno. In tale caso il richiedente la sola andata o il solo ritorno sosterrà una retta comprendente il 50% del costo del servizio fruito.
- 7.7 Non vi è alcuna riduzione di retta in rapporto alle andate o ai ritorni effettuati in numero limitato.

Art. 8 RINUNCE/RITARDI (ISCRIZIONI)

8.1 L'eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata per iscritto al Servizio competente, da parte di un genitore o di un esercente la potestà genitoriale, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico per il quale è stato chiesto il servizio di trasporto. In tal caso dovrà essere corrisposta una retta pari ad 1/3 della retta intera oppure pari all'equivalente di tre

mensilità nel caso in cui la Giunta del Comune in cui si svolge il servizio abbia optato per il regime di retta mensile, salvo quanto disposto dai punti 8.2 – 8.3.

- 8.2 Se la rinuncia viene comunicata prima dell'inizio dell'anno scolastico, gli utenti verranno esonerati dal pagamento della retta.
- 8.3 Chi, senza averlo mai utilizzato, rinuncia formalmente al servizio entro i 15 giorni dalla comunicazione del percorso, in quanto lo stesso non corrisponde alle proprie aspettative ed esigenze, non è tenuto al pagamento di alcuna retta.
- 8.4 Coloro che rinunciano al servizio, trascorsi 16 giorni dalla data della comunicazione ufficiale del percorso, dovranno, comunque effettuare il pagamento di 1/3 della retta prevista oppure all'equivalente di tre mensilità nel caso in cui la Giunta del Comune in cui si svolge il servizio abbia optato per il regime di retta mensile.
- 8.5 Se la domanda di servizio tardiva viene accolta dal mese di settembre al mese di dicembre, dovrà essere corrisposta la retta intera.
- 8.6 Se la domanda di servizio tardiva viene accolta dal mese di gennaio al mese di marzo, dovrà essere corrisposta una retta pari ai 2/3 della retta intera oppure all'equivalente di cinque mensilità nel caso in cui la Giunta del Comune in cui si svolge il servizio abbia optato per il regime di retta mensile.
- 8.7 Se la domanda di servizio tardiva viene accolta dal mese di aprile al mese di giugno, dovrà essere corrisposta una retta pari ad 1/3 della retta intera oppure all'equivalente di tre mensilità nel caso in cui la Giunta del Comune in cui si svolge il servizio abbia optato per il regime di retta mensile.
- 8.8 L'eventuale rinuncia oltre il 31 dicembre comporta il pagamento per intero della retta prevista e non dà diritto ad alcun rimborso.

Art. 9 OBBLIGHI E COMPORTAMENTI DI ALUNNI/UTENTI E DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO

- 9.1 Il servizio di trasporto scolastico dedicato è suddiviso in tre fasi, vale a dire i momenti immediatamente precedenti la salita sull'autobus, durante il trasporto e la discesa dal mezzo. Durante tali fasi, concorrono al corretto svolgimento del servizio gli operatori del servizio, gli alunni e i loro genitori/soggetti che esercitano la potestà genitoriale (di seguito, per semplicità, indicati solo con il termine "genitori") o loro delegati, seguendo in particolare le prescrizioni descritte ai successivi commi del presente articolo.
- 9.2 Gli operatori del servizio sono tenuti a garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti. Essi devono tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori. In particolare, sono tenuti ad attenersi ai seguenti comportamenti:
 - a) adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che al momento della fermata;

- controllare che gli alunni non incorrano in situazioni di pericolo per la loro incolumità; la loro vigilanza è svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori o loro delegati, salvo quanto previsto al successivo punto C), terzo e quarto capoverso;
- c) caricare e scaricare gli alunni in prossimità del cancello sul lato stesso della scuola ovvero, se possibile, entro il cortile della stessa;
- d) verificare che gli alunni scendano alla fermata stabilita e che sia presente un genitore o altra persona da esso delegata; in assenza di questi e ove manchi la dichiarazione di cui ai successivi paragrafi 9.6 e 9.7, l'alunno deve essere trasportato presso un punto di raccolta comunicato all'inizio dell'anno scolastico, dove i genitori o i loro delegati potranno recarsi a riprenderlo in consegna. In caso di mancato ritiro dell'alunno, entro l'orario indicato ad inizio anno scolastico, il minore sarà accompagnato presso il Comando o una sede della Polizia Locale oppure presso la sede di altra Autorità di Polizia per la custodia e i conseguenti contatti con la famiglia per il ritiro dell'alunno;
- e) verificare che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dagli uffici dell'Unione della Romagna Faentina.
- 9.3 Gli alunni che usufruiscono del servizio sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
 - a) divieto di appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli;
 - b) divieto di gettare oggetti dai finestrini dei mezzi di trasporto;
 - c) divieto di stare in piedi durante la marcia e le manovre dei mezzi di trasporto;
 - d) divieto di abbandonare i propri effetti all'interno del mezzo, per il cui smarrimento, in tal caso, sono direttamente responsabili;
 - e) divieto di danneggiare i mezzi e provocare danni a sé o ad altri trasportati;
 - f) divieto di mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori o dell'autista;
 - g) divieto di tenere un comportamento scorretto nei confronti degli altri trasportati e dell'autista.
 - h) è fatto obbligo agli alunni di osservare gli orari stabiliti per le fermate; gli autisti dei mezzi di trasporto non sono tenuti ad attendere gli alunni non presenti alle fermate nell'orario previsto.
- 9.4 I genitori sono responsabili di qualsiasi danno provocato dagli alunni al mezzo di trasporto e alle altre persone trasportate.
- 9.5 La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione compete ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante tale tragitto.
- 9.6 Nel caso in cui siano state attivate una o più linee di trasporto scolastico dedicato per alunni delle scuole secondarie di secondo grado, le disposizioni di cui al punto 9.2 d) non si

applicano, in quanto, in considerazione dell'età degli utenti, all'atto dell'iscrizione al servizio, i genitori dichiarano implicitamente l'utilizzo in autonomia del servizio da parte dei propri figli.

- 9.7 Laddove, per motivi tecnico-organizzativi, non risulti possibile la consegna diretta al personale scolastico di utenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado, i genitori saranno informati e potranno valutare il mantenimento dell'iscrizione al servizio di trasporto scolastico dedicato, previa dichiarazione relativa all'utilizzo in autonomia del servizio, in tale fase, da parte del proprio figlio; tale dichiarazione di utilizzo in autonomia per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado può essere presentata anche per le fasi di ritorno e consegna presso la fermata dedicata nei pressi della residenza dell'alunno.
- 9.8 Gli uffici dell'Unione della Romagna Faentina, tenuto conto degli indirizzi e delle prescrizioni indicate nel presente Regolamento, possono dotarsi di specifiche disposizioni organizzative di dettaglio per la corretta fruizione del trasporto scolastico dedicato da parte degli utenti e degli operatori del servizio e per la qualificazione dei servizi, in accordo con i gestori delle linee.

Art. 10 SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E RIMBORSO DANNI

- 10.1 Gli operatori del servizio sono tenuti a vigilare sull'osservanza delle norme e sul comportamento degli alunni, in caso di condotta irregolare essi provvedono ad un richiamo verbale. Quando, nonostante il richiamo verbale, vi sia reiterazione della violazione, gli autisti segnalano tempestivamente il fatto all'URF che provvederà, in ogni caso, ad avvertire la famiglia dell'alunno che si è comportato in modo scorretto e che valuterà l'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari, secondo le modalità di cui al presente articolo.
- 10.2 L'URF, ricevuta la segnalazione di cui al precedente capoverso, dopo aver sentito il Dirigente dell'istituto scolastico a cui appartiene l'alunno, può adottare i seguenti provvedimenti:
- a) sospensione dell'utilizzo del servizio per un giorno;
- b) sospensione dell'utilizzo del servizio per un periodo determinato, superiore ad un giorno;
- c) sospensione a tempo indeterminato nel caso di comportamento scorretto reiterato, pericoloso per sé e per gli altri.
- 10.3 Il provvedimento che dispone la sospensione è comunicato, almeno tre giorni prima dalla data di inizio della sospensione, ai genitori dell'alunno ed al soggetto gestore del servizio. Il provvedimento è altresì comunicato al Dirigente scolastico interessato.
- 10.4 Gli eventuali danni prodotti agli scuolabus saranno addebitati ai genitori degli alunni responsabili previa contestazione di responsabilità.

Arti. 11 MOROSITÀ

11.1 Nel caso che i versamenti non siano effettuati regolarmente, il servizio competente sollecita i genitori o le persone esercenti la potestà genitoriale a provvedere al pagamento delle somme dovute.


- 11.2 Qualora i genitori (o le persone esercenti la potestà genitoriale) tenuti al pagamento delle quote previste, non vi provvedano entro i termini stabiliti, si procederà alla riscossione coattiva a norma di legge.
- 11.3 La riscossione coattiva, prevede un aggravio di interessi calcolati al tasso legale vigente, e la corresponsione delle spese di notifica.


Art. 12 NORMA TRANSITORIA


- 12.1 Il presente Regolamento, per le materie di competenza, sostituisce i Regolamenti e le prassi precedenti, vigenti nei singoli Comuni dell'Unione della Romagna Faentina, ed entra in vigore dall'anno scolastico 2023/2024 con effetti immediati sulle relative fasi di iscrizione al servizio di trasporto scolastico dedicato e di progettazione e organizzazione delle linee.
- 12.2 Nel caso in cui, all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento risultino già iscritti al servizio di trasporto scolastico dedicato dei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina per gli anni scolastici antecedenti il 2023/2024, utenti che non sono in possesso dei requisiti previsti all'art. 2 oppure di quelli per l'accesso ai contributi di cui all'art. 5.3, è concessa ad essi la possibilità di iscrizione al servizio di trasporto scolastico dedicato e l'ammissione ad esso o il mantenimento dell'ammissione ai contributi di cui all'art. 5.3, esclusivamente fino al completamento del ciclo scolastico in corso.


Art. 13 SANZIONI


Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 7Bis del D.Lgs. 267/2000.


























copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente